

Per gli statali il tfr è a rate

Lo Stato può legittimamente pagare il trattamento di fine servizio dopo due anni dal pensionamento e in più tranche ma solo a chi va in pensione prima del tempo

Lo Stato può legittimamente pagare il trattamento di fine servizio dopo due anni dal pensionamento e in più tranche. Ma solo a coloro i quali scelgono di andare in pensione prima del tempo. Lo ha affermato la Corte costituzionale secondo la quale la norma correttamente punta a scoraggiare le cessazioni del rapporto di lavoro in un momento antecedente al raggiungimento dei limiti di età o di servizio ed è giustificata dalla congiuntura economica.

Oliveri a pag. 29

Secondo la Consulta legittime le norme sul trattamento di fine servizio degli statali

Ok al Tfs posticipato e a rate Ma la regola vale solo per chi va in pensione prima

DI LUIGI OLIVERI

Costituzionalmente legittime la posticipazione e la rateizzazione del trattamento di fine servizio ma solo per i dipendenti pubblici che vanno in pensione anzitempo. La sentenza della Corte costituzionale 25 giugno 2019, n. 159 oltre a confermare il particolare regime del Tfs dei lavoratori pubblici (che corrisponde al Tfr nel settore privato) offre una serie di spunti, tra cui spicca l'apertura possibile verso l'accoglimento di questioni di legittimità costituzionali riferite al posticipazione e rateizzazione del pagamento per i dipendenti che vadano in pensione per anzianità di servizio o vecchiaia. La decisione «conferma la fondatezza della battaglia legale fortemente sostenuta dalla federazione Unsa-ConfSal» commenta il segretario e del suo segretario Massimo Battaglia.

Legittimità costituzionale per chi va in pensione in anticipo. Il giudice del lavoro che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale ha evidenziato, tra i motivi, l'irragionevolezza dei termini relativi alla liquidazione e la rateizzazione: elementi che pregiudicherebbero il diritto del dipendente pubblico di percepire una retribuzione differita proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. La Consulta ammette che il Tfs nel settore è da considerare, come il

Tfr privato «retribuzione differita» alla quale attribuire una concorrente funzione retributiva e previdenziale, per accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva. Tuttavia, il differimento del termine di pagamento, successivamente al ventiquattresimo mese dal pensionamento, come anche la rateizzazione, possono considerarsi razionali e congrui, se, come nel caso oggetto della sentenza, riguardano dipendenti che vadano in quiescenza non per vecchiaia o anzianità. Infatti, spiega la Consulta, le norme censurate (cioè gli articoli 3, comma 2, del dl n. 79/1997, convertito in legge 140/1997, e 12, comma 7 del dl 78/2019, convertito in legge 122/2010) appartengono a quella «consolidata linea direttrice della legislazione, che si ripromette di scoraggiare le cessazioni del rapporto di lavoro in un momento antecedente al raggiungimento dei limiti di età o di servizio». Dunque, le norme considerate costituzionalmente legittime sono razionali in quanto fanno efficacemente fronte alla «congiuntura di grave emergenza economica e finanziaria, che registra un numero cospicuo di pensionamenti in un momento



La sede della Corte costituzionale

anteriore al raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio». Insomma, poiché il pensionamento anticipato è una scelta volontaria del dipendente, si giustifica un trattamento più rigoroso.

Particolarità del lavoro pubblico. Questo, però, alla

Spicca tuttavia l'apertura ai dipendenti che vadano in pensione per anzianità di servizio o vecchiaia

luce della peculiarità del lavoro pubblico, che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice rimettente, non può essere assimilato pienamente a quello privato. Il passaggio della sentenza è estremamente importante,

perché evidenzia le ragioni di una ancora forte differenza normativa tra dipendenti privati e pubblici. Differenza che è stata solo attenuata a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, ma che permane, per una ragione fondamentale: «Il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente, che, proprio per questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.). L'esigenza di esercitare un prudente controllo sulla spesa, connessa all'intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico ed estranea all'ambito del lavoro privato, preclude il raffronto che il rimettente prospetta».

Tfs per chi va in pensione per anzianità o vecchiaia. La sentenza, tuttavia, lascia aper-

to uno spazio molto ampio per attivare la questione di legittimità costituzionale delle norme prese in esame, riferite al personale pubblico in pensione per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. In questo caso, osserva la Consulta, il pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto presenta

problemi di costituzionalità. Ma le norme oggetto della censura coinvolgono anche i dipendenti che non cessino volontariamente dal servizio in via anticipata. La sentenza oltre a considerare non pregiudicata la possibilità di attivare una questione riferita ai dipendenti che non vadano in quiescenza anzitempo, segnala espressamente al Parlamento «l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare».

© Riproduzione riservata

